



COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8 del 22/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IN VIGORE DAL 1/1/2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventidue** del mese di **febbraio**, convocato per le ore **20:30**, presso la Residenza municipale, nella sala consiliare, alle ore **20:41** si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

UNIBOSI MARCO		Assente
BULLING DOROTHEE KARINA	Presente	
ACERBI SARA		Assente
SARTONI FLAVIO	Presente	
VANETTI FULVIO ETTORE	Presente	
POLI MIRCO	Presente	
MANCURTI GAUDENZIO	Presente	
RIVOLA GIAN CARLO	Presente	
BENASSI ANDREA	Presente	
GIACOMETTI MIRKO		Assente

E' presente il Sindaco, sig. SAGRINI GIORGIO.

Presenti n. 8

Assenti n. 3

E' presente l'Assessore esterno NATI MAURIZIO.

Presiede SAGRINI GIORGIO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il SEGRETARIO, ALIBERTI GIANCARMINE.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri: //

Deliberazione n. 8 del 22/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IN VIGORE DAL 1/1/2024.

Relaziona il **Vicesindaco Maurizio Nati** per il cui intervento e la successiva discussione si rimanda alla registrazione audio, conservata agli atti del Servizio di Segreteria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- Legge n. 388 del 23.12.2000 e Legge n. 448/2001;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- D.Lgs. n. 219 del 30/12/2023.

Precedenti:

- atto C.C. n. 17 del 26.03.2019 con cui è stato approvato il Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali;
- atto C.C. n. 25 del 30.06.2020 con cui sono state approvate le modifiche al regolamento delle Entrate Tributarie Comunali.

Motivo del provvedimento:

Richiamato il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali approvato da ultimo con delibera C.C. n. 25 del 30.06.2020;

Premesso:

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs.

267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che "...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

- che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 stabilisce che "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";
- che il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Visto l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente", di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:

- il comma 1, lett. e) che introduce:
 - l'art. 6 – bis (Principio del contraddittorio) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimentoale nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;
- il comma 1, lett. m) che introduce:
 - l'art. 10 – quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
 - l'art. 10 – quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
 - l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato "Disposizioni in materia di contenzioso tributario", che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che

disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;

Ritenuto quindi opportuno, per meglio semplificare ed evidenziare le importanti modifiche apportate dalle recenti normative, approvare un nuovo "Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali" provvedendo a inserire un nuovo **CAPO III°** nominandolo "**CONTRADDITTORIO PREVENTIVO**" e ad abrogare, da un lato, il precedente **CAPO III°** rubricato "**AUTOTUTELA**", in considerazione del fatto che la fattispecie trova novellata, compiuta e completa, disciplina a livello normativo primario, e dall'altro, ad abrogare il precedente **CAPO V°** rubricato "**RECLAMO E MEDIAZIONE**", per effetto dell'abrogazione dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 che contemplava il relativo procedimento.

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 21.12.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per gli anni 2023 e 2024 alla dr.ssa Cristina Randi;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Casola Valsenio n. 13 del 23.12.2022 relativo all'attribuzione degli incarichi per gli anni 2023 e 2024 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si è espresso l'Organo di Revisione come da verbale n. 4 del 13/02/2024, conservato presso il Settore Finanziario;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Nessun altro consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per appello nominale la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 8

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8
Sindaco
Centro-Sinistra Uniti per Casola
Alternativa per Casola

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

delibera

1. di **approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il nuovo "Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali" secondo il testo di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di **dare atto** che il presente nuovo Regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53

comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2024;

3. di **provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. di **dare mandato** al Servizio Segreteria Generale di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
5. di **dare atto** che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;
6. di **dare atto** che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria mentre ha effetti indiretti sul bilancio dell'ente in quanto contenente norme di disciplina delle entrate tributarie comunali.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese per appello nominale,

(presenti e votanti n. 8)

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **2** del **22.02.2024**

IL SINDACO
SAGRINI GIORGIO

IL SEGRETARIO
ALIBERTI GIANCARMINE



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO
Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____.

INDICE

CAPO I° Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo del Regolamento	pag. 4
Art. 2 - Contenuto del Regolamento.....	pag. 4

CAPO II° Diritto di interpello

Art. 3 - Interpello.....	pag. 4
Art. 4 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello.....	pag. 5
Art. 5 - Effetti dell'interpello.....	pag. 5

CAPO III° Contraddittorio Preventivo

Art. 6 – Contraddittorio preventivo.....	pag. 6
--	--------

CAPO IV° Accertamento con adesione

Art. 7 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	pag. 6
Art. 8 - Presupposto e ambito di applicazione dell'istituto.....	pag. 6
Art. 9 - Attivazione del procedimento definitorio.....	pag. 6
Art. 10 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	pag. 7
Art. 11 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	pag. 7
Art. 12 - Invito a comparire per definire l'accertamento.....	pag. 8
Art. 13 - Atto di accertamento con adesione.....	pag. 8
Art. 14 - Perfezionamento della definizione.....	pag. 8
Art. 15 - Effetti della definizione.....	pag. 9
Art. 16 - Riduzione delle sanzioni.....	pag. 9

CAPO V° Sanzioni e interessi tributari

Art. 17 - Applicazione delle sanzioni.....	pag. 9
Art. 18 - Criteri per la determinazione delle sanzioni.....	pag. 9
Art. 19 - Determinazione dell'entità delle sanzioni.....	pag. 10
Art. 20 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento.....	pag. 12
Art. 21 - Concorso di violazioni e continuazione.....	pag. 12

Art. 22 - Adempimento spontaneo tardivo.....	pag. 12
Art. 23- Incompletezza di documenti di versamento.....	pag. 12
Art. 24 - Determinazione dell'entità degli interessi tributari	pag. 12
Art. 25 - Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali	pag. 12

CAPO VI° Attività di riscossione

Art. 26 - Riscossione	pag. 13
Art. 27 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento	pag. 13

CAPO VII° Disposizioni finali

Art. 28 - Potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate comunali ed incentivazione dei dipendenti	pag. 14
Art. 29 - Decorrenza e validità.....	pag. 15

Capo I°

Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo del Regolamento

Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Contestualmente il regolamento intende disciplinare la riscossione delle entrate comunali tributarie con particolare riferimento alle dilazioni di pagamento dei carichi arretrati.

Art. 2 - Contenuto del Regolamento

Al fine di cui al comma 1 dell'art. 1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- a) **diritto di interpello**, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di anticipare, il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
- b) **contraddittorio preventivo**, mediante il quale tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimentale, devono essere preceduti, a pena di nullità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente.
- c) **accertamento con adesione**, mediante il quale è possibile definire con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.

Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 e ss.mm. ii. e la determinazione dell'entità degli interessi tributari, nonché le modalità di concessione di dilazioni e rateizzazioni di pagamento dei tributi arretrati.

Capo II°

Diritto di interpello

Art. 3 - Interpello

Il diritto di interpello, disciplinato a livello legislativo dall'art. 11 della L. 212/2000, trova applicazione

anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

I soggetti legittimati, così come individuati dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 156/2015, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art. 11 comma 1 della L. 212/2000.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 4 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.

La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015 e contenere gli elementi indicati dall'art. 3 del medesimo D. Lgs.156/2015.

L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 156/2015.

Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 156/2015.

Art. 5 - Effetti dell'interpello

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art. 11 della L. 212/2000.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 212/2000:

- a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del comune, della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
- b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

La presentazione di un'istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L. 212/2000, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Le risposte alle istanze di interpello rese dal comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 156/2015.

Capo III°

Contraddittorio Preventivo

Art. 6 - Contraddittorio preventivo

- a) Il contraddittorio preventivo si applica, nei modi e nei termini di legge, a tutti i provvedimenti, in materia di entrate tributarie, autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario.
- b) Sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti privi di contenuto provvedimentoale e gli atti, comunque denominati, automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di mera liquidazione di quanto risulta dalla dichiarazione presentata dal contribuente ovvero, nell'assenza dell'obbligo dichiarativo, di quanto acquisito d'ufficio dal servizio competente.
- c) Il diritto al contraddittorio non sussiste, inoltre, per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Capo IV°

Accertamento con adesione

Art. 7 - Applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 8 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 9 - Attivazione del procedimento definitorio

Il procedimento definitorio può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 10 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 11 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 12, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 13), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

Art. 12 - Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 13 - Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del Tributo o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 14 - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera € 2.582,00. Il tal caso il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali in numero non superiore a otto e il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

In ogni caso di mancato pagamento anche di una sola rata:

- il contribuente decade dal beneficio della rateazione;
- l'importo non può più essere rateizzato;
- il contribuente deve provvedere al pagamento del complessivo debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 15 - Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 16 - Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Capo V°

Sanzioni e interessi tributari

Art. 17 - Applicazione delle sanzioni

All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.

L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nel successivo articolo 19.

Il predetto funzionario può graduare, anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali, l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Art. 18 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

- applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
- applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni formali che non incidono sulla determinazione del tributo;
- applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);

- mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
- riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
- applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Art. 19 - Determinazione dell'entità delle sanzioni

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione
- b) dichiarazione infedele
- c) errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)

SANZIONI

- a) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di € 51,00
- b) 50% della maggiore imposta o diritto dovuto
- c) € 51,00

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia
- b) dichiarazione infedele
- c) errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c. d. errori formali)

SANZIONI

- a) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di € 51,00
- b) 50% della maggiore imposta o diritto dovuto
- c) € 51,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
- b) dichiarazione o denuncia infedele
- c) errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

SANZIONI

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00
- b) 50% della maggiore imposta dovuta
- c) € 51,00
- d) € 51,00

IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI), IUC - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - art. 1 commi 639 e ss Legge 147/13 e ss.mm.ii.

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione
- b) dichiarazione infedele
- c) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art.1 L. 147/13, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso

SANZIONI

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00
- b) 50% della maggiore imposta dovuta con un minimo di € 50,00
- c) € 100,00

Art. 20 - Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo, in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme

complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Art. 21 - Concorso di violazioni e continuazione

In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate aventi carattere formale (ossia non incidenti sul calcolo o sul versamento del tributo) di cui all'art. 12 del D. Lgs. 472/1997 la sanzione viene così determinata:

- a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto.
- b) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Art. 22 - Adempimento spontaneo tardivo

Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte del 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

Art. 23 - Incompletezza di documenti di versamento

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue o per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di € 51,00.

Art. 24 - Determinazione dell'entità degli interessi tributari

La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale, in attesa dell'emanazione del D.M. di cui all'art.13 comma 2 del D.Lgs. 159/2015 sul "tasso unico" (di cui al medesimo art. 13 comma 1).

Art. 25 - Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali

I tributi locali individuati all'art. 19 di questo regolamento non sono da versare se di importo pari o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a 12 euro l'intero ammontare del tributo dovuto dovrà essere versato in occasione della rata successiva.

Restano saldi eventuali diversi limiti minimi fissati nei regolamenti di ciascun tributo.

Non si procede al rimborso dei tributi locali di cui al comma precedente per somme pari o inferiori a 12 euro.

Non si procede all'emissione di atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto comprensivo di tributo, sanzioni e interessi- non sia superiore a 12 euro, con riferimento ad ogni annualità di tributo, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo stesso.

Capo VI° Attività di riscossione

Art 26 - Riscossione

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione si intendono applicate le norme di legge.

In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.

Per quanto riguarda la riscossione coattiva questa avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea difficoltà di ordine economico - finanziario e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 36 rate secondo i seguenti criteri:

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione
- b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 12 rate mensili;
- c) da euro 500,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- d) oltre euro 6.000,01 fino a 36 rate mensili.

E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia. In tal caso la rateizzazione si applica con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta di dilazione un'autocertificazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria.

La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 1.

La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando, e sino a quando, non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 3;
- b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;

In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, ovvero in caso di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. L'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata attivando gli strumenti esistenti per la riscossione coattiva. Le spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

Capo VII°

Disposizioni finali

Art. 28 - Potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate comunali ed incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) è destinata:
 - d) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - e) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio.
2. La disciplina di dettaglio per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta, previa contrattazione decentrata, nel rispetto di tutte le condizioni imposte dalla legge.

Art. 29 - Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2024.

È abrogato il precedente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato da ultimo con la Deliberazione Consiliare n. 25 del 30.06.2020.



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2024 / 18
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
IN VIGORE DAL 1/1/2024.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 09/02/2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2024 / 18

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
IN VIGORE DAL 1/1/2024.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/02/2024

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENI

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2024 / 18
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
IN VIGORE DAL 1/1/2024.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 09/02/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENI
Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 22/02/2024

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE IN VIGORE DAL 1/1/2024.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/02/2024.

Li, 27/02/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BIAGI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)